



COMUNE DI PRATA DI PORDENONE
Provincia di Pordenone



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2016
N. 29 del Reg. Delibere

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2016 DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)

L'anno 2016, il giorno 27 del mese di GIUGNO alle ore 20:00 e seguenti, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai Consiglieri ai sensi dell'art. 6 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, presso la sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
DOTT. FAVOT DORINO	Sindaco	Presente
SIG. BOER STEFANO	Consigliere	Assente
SIG. CERESER GIOVANNI	Vice Sindaco	Presente
SIG. CESCONE CANDIDO	Consigliere	Presente
DOTT. GASPAROTTO DANIELE	Consigliere	Presente
DOTT. GIACOMET SIMONE	Consigliere	Presente
SIG. MACCAN MARZIO	Assessore	Presente
SIG. PUJATTI FABIO	Consigliere	Presente
SIG. RIZZI SERGIO	Assessore	Presente
ING. ROS YURI	Assessore	Presente
SIG. ROSSETTO MAURIZIO	Assessore	Presente
GEOM. BELFANTI NERIO	Consigliere	Presente
SIG. DE MARCHI DENIS	Consigliere	Assente
SIG. PIGOZZI NADIA	Consigliere	Presente
SIG. ROSSETTO WALTER	Consigliere	Presente
SIG. PUIATTI MORENO	Consigliere	Presente
SIG. VEDOVATO MICHELA	Consigliere	Presente

Partecipa il Segretario PEDRON DOTT. MASSIMO.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. FAVOT DOTT. DORINO nella sua qualità di Sindaco, ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2016 DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.).

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale;
- ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l'imposta municipale propria (IMU) con decorrenza dall'anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);
- ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, così come modificato dalla legge di conversione 214/2011 e s.m.i., l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;
- la Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- con deliberazione consiliare n. 36 del 23.07.2015 sono state approvate alcune disposizioni modificative ed integrative al Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale, approvato con delibera consiliare n. 21 del 17.07.2014, relativamente alle disposizioni introduttive ed all'Accertamento con adesione;
- con deliberazione consiliare n. 37 del 23.07.2015 si è proceduto a determinare le aliquote e le detrazioni per l'applicazione del tributo imposta Municipale propria per l'anno 2015;

ATTESO CHE la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC)

CONSIDERATO CHE le **principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU) e di Tassa sui servizi indivisibili (TASI), dalla legge di stabilità 2016 di carattere obbligatorio**, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo riguardano le seguenti disposizioni:

IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO E TERRENI AGRICOLI (CO. 10)

Viene eliminata la facoltà del Comune di assimilare all'abitazione principale, l'abitazione concessa in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado.

Viene introdotta la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a particolari condizioni:

- il contratto sia registrato presso l'Agenzia delle Entrate
- il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato
- il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Viene abrogato il regime agevolativo dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP9, e coltivatori diretti (CD).

Viene introdotta l'esclusione dall'IMU dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o

<p>imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione, e dei terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile</p>
<p><i>Viene abolita la riduzione del moltiplicatore da 135 a 75, prevista dal c. 707 della legge di stabilità 2014, per tutti i terreni agricoli non posseduti e condotti da CD e IAP.</i></p>
<p>Viene ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli che non sono posseduti e condotti da CD e IAP, completamente esentati dal 2016.</p>
<p>IMMOBILI COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA' INDIVISA E IMPOSTA SUGLI IMMOBILI SITUATI ALL'ESTERO (CO. 15-16)</p>
<p>Viene estesa l'esclusione IMU prevista per le cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, anche agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, a prescindere dal requisito della residenza anagrafica.</p>
<p>Viene prevista l'esclusione dall'imposta sugli immobili situati all'estero non solo dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ma anche della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Fanno eccezione le abitazioni di "lusso" (che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) per le quali si continua ad applicare la misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione annua di 200,00 euro.</p>
<p>ESENZIONE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE ED ALTRE MODIFICHE ALLA TASI (CO. 14 E 708)</p>
<p>Viene eliminata la TASI dagli immobili destinati ad abitazione principale non solo del possessore, ma anche dell'"utilizzatore e del suo nucleo familiare", ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (cd. immobili di lusso).</p> <p>Di conseguenza viene precisato che il presupposto impositivo della TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale. Restano imponibili le abitazioni principali "di lusso" (A/1, A/8 e A/9) e la detrazione per queste prevista di 200 euro.</p>
<p>Viene prevista la riduzione dell'aliquota TASI dei c.d. "immobili merce" all'1 per mille, fintanto che restino invenduti e non siano in ogni caso locati. E' concessa la facoltà dei Comuni di modificare in aumento, la suddetta aliquota sino al 2,5 per mille o, in diminuzione fino all'azzeramento. La norma stabilizza a regime il limite già in vigore per gli anni 2014 e 2015.</p> <p>L'aliquota non potrà comunque essere aumentata rispetto al livello del 2015 per effetto del blocco degli aumenti disposto dal comma 26 della legge di stabilità. Rimane comunque ferma l'esenzione dall'MU prevista all'art. 13, comma 9-bis del decreto - legge n. 201/2011, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.</p>
<p>Viene previsto che il possessore di un'abitazione destinata ad abitazione principale dal detentore (es. locatario) ad eccezione degli "immobili di lusso", versa la TASI nella misura stabilita dal Comune con regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso in cui il Comune non abbia provveduto ad inviare la delibera entro il termine del 10 settembre 2014, ovvero non abbia determinato tale quota, la percentuale di versamento del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo.</p>
<p>Infine viene modificato anche per la TASI, il termine, ora "perentorio" entro cui i Comuni devono inviare le delibere di variazione al Mef, che è anticipato al 14 ottobre (21 ottobre fino al 2015), ai fini della pubblicazione nel Portale del federalismo fiscale entro il 28 ottobre (data invariata).</p>
<p>AGEVOLAZIONI IMMOBILI A CANONE CONCORDATO (CO. 53-54)</p>
<p>Dispone per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU, si determina applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%) e prevede la medesima agevolazione per ciò che riguarda la TASI.</p>

<p>REGIME FISCALE DEGLI IMBULLONATI (CO. 21-24)</p> <p>A far data dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, è determinata tramite una stima diretta, tenendo conto degli elementi di stretta rilevanza immobiliare (suolo, costruzioni, ed elementi strutturalmente connessi) escludendo dalla stima i "macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo".</p> <p>La Relazione tecnica al ddl stabilità 2016, stima la riduzione delle rendite catastali dei fabbricati D per effetto della minor base imponibile indicata nella suddetta norma, e la conseguente perdita di gettito per lo Stato ed i Comuni. Tuttavia trattandosi di stima in realtà incerta, poichè riferita ad una base imponibile che non è oggetto di rilevazione nelle basi informative catastali e derivante da una norma di detassazione</p>

formulata in modo ampio, soltanto con l'esito della procedura di revisione delle rendite su domanda dei possessori dei fabbricati, si potranno fornire elementi precisi, alla luce dei quali potrebbe rivelarsi necessaria l'integrazione delle risorse compensative attualmente previste.

Dispone che per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti secondo i criteri indicati nel comma 21, i soggetti interessati possono procedere alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, secondo la procedura docfa. Limitatamente al 2016, dispone che la rideterminazione delle rendite catastali operata in virtù degli atti di aggiornamento catastale presentati entro il 15 giugno 2016, ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2016 ai fini del pagamento IMU/TASI (in deroga a quanto previsto dall'art. 13, c. 4 del decreto – legge n. 201/2011, che prevede l'efficacia delle nuove rendite a decorrere dall'anno successivo)

Stabilisce che, entro il 30 settembre 2016, l'Agenzia del Entrate comunichi al Mef, i dati relativi agli aggiornamenti delle rendite catastali, rispetto ai valori risultanti al 1° gennaio 2016. Inoltre dispone che entro il 31 ottobre 2016, il Mef, emana il decreto per ripartire il contributo attribuito ai Comuni per compensazione del minor gettito per l'anno 2016. Per quanto riguarda il 2017, il contributo è ripartito secondo le stesse annualità del 2016, sulla base di un decreto di riparto da emanarsi entro il 31 marzo 2017 che tiene conto degli ulteriori comunicati dell'Agenzia delle Entrate e relativi a variazioni delle rendite riscontrate nell'arco di tutto il 2016.

BLOCCO AUMENTI TRIBUTI LOCALI (CO. 26)

Prevede il blocco degli aumenti di tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015.

Permette il mantenimento della maggiorazione TASI di cui al comma 677 della legge di stabilità 2014, entro il limite della misura applicata nel 2015 e anche in assenza di detrazioni sull'abitazione principale, esclusa da prelievo fiscale TASI, a condizione che il Comune adotti un'apposita deliberazione del Consiglio.

ABROGAZIONE DELL'IMU SECONDARIA" (CO. 25)

Abroga la disciplina dell'art. 11 del decreto legislativo n. 23/2011, relativa all'istituzione, a decorrere dal 2016, dell'imposta municipale secondaria, che avrebbe dovuto sostituire i prelievi locali sull'occupazione di spazi pubblici, sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni.

CONSIDERATO che sono confermate anche per l'anno 2016, le seguenti disposizioni agevolative ai fini IMU/TASI ai sensi dell'art. 13, del D.L. n. 201 del 2011:

IMMOBILI NON IMPONIBILI

E' confermata l'esclusione dall'IMU per

- l'abitazione principale e relative pertinenze della stessa, ad esclusione di quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (cd. immobili di lusso). per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione annua di 200 euro.
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il Ministero delle politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008. Per l'art. 10, comma 3 del D.L. 28.3.2014, n. 47, convertito dalla legge n. 80 del 20.5.2014, e gli indirizzi applicativi forniti dal MEF, nella nozione di alloggio sociale rientrano altresì gli alloggi appartenenti e/o gestiti dagli ex IACP comunque denominati, conseguentemente, l'esclusione dall'IMU si applica anche ai predetti alloggi, mentre la detrazione prevista per l'abitazione principale, si applica agli alloggi che, benché appartenenti e/o gestiti dagli ex IACP, non abbiano le caratteristiche dell'alloggio sociale come definito dal comma 3 dell'art. 10, del D.L. n. 47/2014.
- La casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- L'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

E' confermata altresì l'esclusione dall'IMU per l'assimilazione all'abitazione principale introdotta a decorrere dall'anno 2015, per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti

nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso

E' mantenuta l'esclusione dall'IMU per l'assimilazione all'abitazione principale con norma regolamentare dal 1° gennaio 2014, per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare

IMMOBILI ESENTI

E' confermata l'esenzione dall'IMU per:

- i fabbricati rurali ad uso strumentale ai sensi dell'articolo 1, comma 708 della L. 27 dicembre 2013, n. 147
- I fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati ai sensi dell'articolo 2, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102
- Gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, ai sensi dell'art. 9, comma 8 D.Lgs. n. 23/2011.
- Gli immobili delle ONLUS, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.
- Le unità immobiliari di cui all'art. 7, comma 1 del D.Lgs. n. 504/1992:
 - i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984;
 - gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c) del TUIR, approvato con D.P.R. n. 917/1986, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica (dal 2014), didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222.

PRESO ATTO della disciplina delle aliquote afferenti l'imposta municipale propria in vigore dall'anno 2014, contenuta nell'art. 13 D.L. 201/2011:

- L'aliquota di base dell'IMU è fissata allo 0,76% ed i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono aumentare o ridurre fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali (art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011).
- L'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% ed i comuni possono aumentare o diminuire la stessa fino a 0,2 punti percentuali (art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011).
- I comuni possono ridurre fino allo 0,4 % l'aliquota di base per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, ovvero per quelli relativi ad imprese commerciali e per quelli che costituiscono beni strumentali all'esercizio di arti e professioni; la stessa facoltà può essere esercitata nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011).

PRESO ATTO altresì delle altre disposizioni rilevanti ai fini della disciplina delle aliquote contenute nell'art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 in vigore dall'anno 2014:

- E' riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad

aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Tale riserva non si applica altresì ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), assoggettati dalle province autonome di Trento e di Bolzano all'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni (lettera f).

- I comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (lettera g);

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";

RICHIAMATO L'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

RICHIAMATO altresì l'art. 13, comma 13-bis del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 concernente le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti concernenti l'imposta municipale propria, che testualmente prevede:

A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.

Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente.

*Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il **14 ottobre (nuovo termine perentorio dal 2016)** dello stesso anno.*

In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria per l'anno 2016 approvato con delibera di Consiglio Comunale in data odierna, che sostituisce il Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 17.07.2014 in vigore dal 1° gennaio 2014, modificato con delibera n. 36 del 23.07.2015;

RITENUTO quindi in considerazione del blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa sui rifiuti (TARI), previste dall'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), di proporre all'organo Consiliare di mantenere anche per l'anno 2016 le medesime aliquote e la medesima detrazione per abitazione principale ai fini IMU, deliberate per l'anno 2015 indicate nella tabella di sintesi allegata "allegato A Aliquote IMU/TASI anno 2016", colonna B";

RITENUTO altresì di confermare il valore venale minimo in comune commercio per le aree fabbricabili già approvato con la deliberazione consiliare n. 12 del 04.02.2010 e sintetizzato nella tabella allegata "Valori venali minimi" allegata al nuovo regolamento citato nei punti precedenti;

RICHIAMATA la normativa regionale che indica i termini di adozione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, giusto decreto dell'assessore alle autonomie locali n. 441/AAL del 13.04.2016, pubblicato sul BUR n. 17 del 27.04.2016 con cui è stato differito il termine di approvazione del bilancio al 30.06.2016;

PRESO ATTO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1 lettera b, del D.lgs. 267/2000, come modificato dall'art.3 comma 2-bis, del D.L. 174/2012, del parere dell'organo di revisione economica-finanziaria;

ACQUISITI i prescritti pareri di regolarità tecnica da parte del Responsabile dell'Ufficio Tributi, nonché di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

UDITO l'intervento del Sindaco che illustra la proposta di deliberazione;

UDITI altresì gli interventi riportati nel verbale di seduta, relativo all'odierna adunanza;

CON la seguente votazione, resa in forma palese dai n. 15 consiglieri presenti e votanti: favorevoli n. 10, contrari n. 5 (Puiatti M., Vedovato, Pigozzi, Belfanti, Rossetto W.), astenuti n.0,

D E L I B E R A

1. di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. di determinare per l'anno 2016 le aliquote e delle detrazioni dell'Imposta Municipale propria (IMU) indicate nella tabella di sintesi allegata "allegato A Aliquote IMU/TASI anno 2016", colonna B, confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per l'annualità 2015;
3. di non determinare per l'anno 2016 ulteriori detrazioni d'imposta per l'abitazione principale di categ. A/1, A/8 e A/9 rispetto alla detrazione di euro 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
4. di non elevare l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, fermo restando che è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante da tali immobili, calcolata da aliquota standard;
5. di dare atto che dal 1° gennaio 2016 le **fattispecie non imponibili ed esenti risultano inquadrate come segue:**

IMMOBILI NON IMPONIBILI
gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);
le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari incluse dal 1° gennaio 2016 le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il Ministero delle politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008;
la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
per l'assimilazione all'abitazione principale, una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
dal 1° gennaio 2016, i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione, e dei terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile
IMMOBILI ESENTI
gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce) disposta con l'art. 2, comma 1, del D.L. 102/2013, conv. con modificaz. con L. 124/2013,
i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell' articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (ai sensi dell'articolo 1, comma 708 della L. 27 dicembre 2013, n. 147);

6. di dare atto che dal 1° gennaio 2016 per le fattispecie soggette alle medesime aliquote già previste per il 2015, si applicano le seguenti percentuali di riduzione di base imponibile:

IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO CON RIDUZIONE DEL 50% DELLA BASE IMPONIBILE
i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22.1.2004, n. 42;
i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel regolamento comunale di applicazione dell'IMU;
Dal 1° gennaio 2016, la riduzione del 50% della base imponibile IMU è estesa alle unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado

(genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a particolari condizioni.

AGEVOLAZIONI IMMOBILI A CANONE CONCORDATO (CO. 53-54)

Dal 1° gennaio 2016, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU, di determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%) e la medesima agevolazione riguarda la TASI.

7. di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2016 esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;

8. di diffondere il presente atto tramite il sito istituzionale del Comune www.comune.prata.pn.it;

Inoltre, considerata l'urgenza, con separata votazione il cui esito si riporta di seguito: favorevoli n. 10, contrari n. 5 (Puiatti M., Vedovato, Pigozzi, Belfanti, Rossetto W.) astenuti n. 0 resi per alzata di mano dai n. 15 presenti e votanti,

DELIBERA

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21, come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione.

Prata di Pordenone, 20 giugno 2016

IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O.
F.TODOTT. SALVATORE SORBELLO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione.

Prata di Pordenone, 20 giugno 2016

IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O.
F.TODOTT. SALVATORE SORBELLO

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to FAVOT DOTT. DORINO

Il Segretario
F.to PEDRON DOTT. MASSIMO

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all'Albo pretorio il 01/07/2016, ove vi rimarrà a tutto il 15/07/2016, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 n. 21.

Comune di Prata di Pordenone, lì 01/07/2016

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to SIG.RA ORIETTA SCUDELER

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27/06/2016, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Il Responsabile dell'Esecutività
F.to SIG.RA ORIETTA SCUDELER

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.